

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 ottobre 1992

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 5 ottobre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Padova.
Pag. 3

DECRETO 5 ottobre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.
Pag. 3

DECRETO 5 ottobre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Imperia e di La Spezia Pag. 4

DECRETO 12 ottobre 1992.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Solopaca» Pag. 4

DECRETO 12 ottobre 1992.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Orvieto» Pag. 7

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bologna

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 10

Università «Federico II» di Napoli

DECRETO RETTORALE 14 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 12

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Camerino.
Pag. 14

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.S.A.P.Ro. - Cooperativa agricola servizi assistenza produttori rodigini - Società cooperativa a r.l.», in Rovigo Pag. 14

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 14

RETTIFICHE*ERRATA-CORRIGE*

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Genova 5 aprile 1991 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 1991).
Pag. 16

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 113

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1992.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1991 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

92A4710

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 ottobre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Padova.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 30 maggio 1992 nella provincia di Padova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova: grandinate del 30 maggio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Baone, Este.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A4743

DECRETO 5 ottobre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 18 giugno 1992 nella provincia di Bari;

grandinate 25 giugno 1992 nella provincia di Bari;

grandinate 29 giugno 1992 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari:

grandinate del 18 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)*, nel territorio dei comuni di Minervino Murge;

grandinate del 25 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)*, nel territorio dei comuni di Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Terlizzi;

grandinate del 29 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b*), *c*), nel territorio dei comuni di Adelfia, Binetto, Bitetto, Bitonto, Capurso, Casamassima, Cellamare, Gioia del Colle, Modugno, Noicattaro, Palo del Colle, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Toritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A4744

DECRETO 5 ottobre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Imperia e di La Spezia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 19 giugno 1992 nelle provincie di Imperia, La Spezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Imperia: grandinate del 19 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b*), *c*), *d*) nel territorio dei comuni di Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Imperia.

La Spezia: grandinate del 19 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b*), *c*), *d*) nel territorio dei comuni di Riomaggiore, Vernazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A4745

DECRETO 12 ottobre 1992.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Solopaca».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Solopaca» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Solopaca» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1992;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Solopaca», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° novembre 1992.

Art. 2.

Limitatamente alle tipologie dei vini «Solopaca» bianco, rosso e rosato, in via transitoria, fino al 31 ottobre 1995, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, possono continuare ad essere iscritti all'albo dei vigneti, previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i relativi vigneti conformi all'art. 2 del precedente disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973.

I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1992 i vini «Solopaca», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie dei vini «Solopaca» bianco, rosso, rosato e spumante, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopracitato art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

*Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Solopaca»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Solopaca» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Solopaca» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve, provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3, di vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

a) Bianco:

Trebbiano toscano, dal 40 al 60%;

Falanghina, Coda di volpe, Malvasia toscana e Malvasia di Candia (localmente denominata uva Cerreto), da soli o congiuntamente, per la restante parte purché i vitigni aromatici nel complesso non superino il 20% del totale;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 20%.

b) Falanghina:

Falanghina, minimo l'85%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%.

c) Rosso e rosato:

Sangiovese (diversi cloni), dal 50 al 60%;

Aglianico, dal 20 al 40%;

possono concorrere i vitigni Piediroso, Sciascinoso ed altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%.

d) Aglianico:

Aglianico, minimo l'85%;

possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%.

e) Spumante:

Falanghina, minimo il 60%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende l'intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Teleso e Vitulano, tutti in provincia di Benevento.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza dei confini comunali di San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, San Lupo e Cerreto Sannita in località Ripe del Corvo, la linea di delimitazione segue verso sud il confine orientale prima e meridionale poi di San Lorenzo Maggiore, fino ad incrociare quello di Vitulano che segue verso sud-est fino ad incontrare la mulattiera a quota 349 che segue verso sud-ovest e da quota 305 si immette sul sentiero, verso ovest, passando per le quote 272, 162, 165 e 219, dove incontra il confine del comune di Solopaca e lo percorre verso sud e poi ovest fino ad incontrare quello di Melizzano che segue verso ovest fino ad incrociare in località Acquaviva la strada Solopaca-Frasso Telesino.

Prosegue sulla strada per Sant'Agata dei Goti sino al ponte in prossimità della masseria Calabrese a quota 315. Da qui lungo il corso d'acqua, verso sud raggiunge il confine meridionale di Frasso Telesino, lo segue verso ovest e poi in direzione nord sino alla strada Dugenta-Frasso Telesino che segue verso nord fino in prossimità della quota 165 e poi, sempre lungo la strada, procede verso sud per circa 100 metri sino a prendere, in direzione ovest, quella che passando per la quota 74 in località Torre Maiorano, raggiunge in prossimità della quota 39 la strada Dugenta-Teleso, segue questa in direzione est per la strada che conduce alla località Piana che costeggia passando ad ovest della medesima fino a raggiungere la carrereccia in prossimità della quota 72.

Da qui segue una retta che raggiunge, superato il torrente Maltempo, l'edificio contrassegnato con il segno convenzionale degli opifici sulla strada che porta a Melizzano. Da tale punto segue detta strada in direzione nord-ovest sino a congiungersi con quella di Dugenta-Telese. la percorre sino al ponte della Calce da dove prosegue, in direzione nord-est, lungo il confine del comune di Solopaca, sino a raggiungere, in località Pagnano, la carreggiabile che delimita a nord la località Santo Frate.

Segue detta strada verso ovest per circa un chilometro e 250 metri e piega poi verso nord lungo la scarpata tra le quote 52 e 45 fino a raggiungere a quota 52 la ferrovia che verso nord attraversa l'abitato di Telese. Segue poi la strada che, in direzione est, va ad intersecare il confine comunale di Castelvenere che segue poi verso nord sino ad incrociare la strada per Massa La Grotta.

Da tale punto di incrocio la linea di delimitazione prosegue verso nord-ovest per il sentiero che, passando per le quote 114 e 112 raggiunge, in prossimità di quest'ultima quota, la strada per le cave di pietra, la percorre per un tratto di circa 350 metri, segue quindi verso nord il sentiero che, passando alle pendici della collina Della Rocca ed attraverso la località Vigne Vecchie, raggiunge la strada per Massa, in prossimità della quota 162, prosegue sempre verso nord lungo questa strada fino quasi al centro abitato di Massa, seguendo, all'altezza dell'incrocio con la strada per la masseria del Barone, quella che aggira ad ovest l'abitato, raggiungendo così la sponda del torrente Titerno. Segue verso est la riva del corso d'acqua sino ad incrociare il confine comunale di Cerreto Sannita, da qui segue l'affluente di sinistra del torrente Titerno passando a sud del centro abitato di Cerreto Sannita fino ad incrociare il sentiero che si congiunge alla strada per il convento dei cappuccini in prossimità dei ruderi. Una volta incrociato il sentiero lo segue verso sud costeggiando le località Lomia di Spita e Cesine di Sopra e passando per le quote 380, 424, 425, 433, 415, 417 e 379 raggiunge il confine comunale di Guardia Sanframondi che segue verso est raggiungendo, in prossimità delle Ripe del Corvo, il punto di incrocio dei confini comunali da cui era iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Solopaca» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di tipicità e qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcareo e ben drenati.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 150 quintali per i tipi Bianco, Falanghina e Spumante ed ai 130 quintali per i tipi Rosso, Rosato e Aglianico, in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i sei ed i cinque chilogrammi per ceppo.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso la cernita delle uve, purché quella globale non superi del 20% i limiti massimi.

La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai tipi Bianco e Falanghina un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5%, ai tipi Rosso, Rosato e Aglianico dell'11%.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Solopaca» spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5%. Tali uve devono essere oggetto di specifica denuncia e non possono essere destinate in alcun caso alla produzione di altre tipologie della D.O.C. «Solopaca».

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Solopaca» Rosso superiore debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi la presa di spuma e l'invecchiamento, devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Benevento.

Il vino «Solopaca» Aglianico non può essere immesso al consumo prima del mese di ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Il vino «Solopaca» Rosso superiore deve essere sottoposto ad almeno un anno di invecchiamento in botti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo dicembre dell'anno della vendemmia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva-vino superi la percentuale sopra indicata, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» devono rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Falanghina:

colore: paglierino scarico;
odore: vinoso, gradevole, fresco;
sapore: asciutto, armonico, lievemente acidulo;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Rosso:

colore: rubino più o meno intenso, attenuato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Aglianico:

colore: rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: tipico, asciutto, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fragrante, asciutto, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Spumante:

colore: paglierino chiaro;
 odore: vinoso, caratteristico;
 sapore: tipico, sapido;
 spuma: fine e persistente;
 titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,5%;
 acidità totale minima: 6 per mille;
 estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

La menzione «superiore» è riservata alla tipologia «Solopaca» Rosso proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, ultimo comma, del presente disciplinare e che venga immessa al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Solopaca» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini «Solopaca» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Le tipologie di vino «Solopaca» Rosso superiore, Falanghina, Aglianico e Spumante devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro di capacità fino a 3 litri con tappo di sughero.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Solopaca», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
 FONTANA

92A4765

DECRETO 12 ottobre 1992.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Orvieto».

**IL MINISTRO
 DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Orvieto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18 novembre 1987 e 17 aprile 1990, con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino «Orvieto» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 9 giugno 1992;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Orvieto», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18 novembre 1987 e 17 aprile 1990, è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° novembre 1992.

Art. 2.

In via transitoria, fino al 31 ottobre 1995, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, possono continuare ad essere iscritti all'albo dei vigneti, previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti conformi all'art. 2 del precedente disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e successivamente modificato con i predetti decreti del Presidente della Repubblica.

I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1992 il vino «Orvieto» proveniente da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle nuove iscrizioni all'albo dei vigneti della D.O.C. «Orvieto», in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2, purché esse non superino il 10% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino «Orvieto».

Allo scadere del suddetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla competente camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Orvieto»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Orvieto» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Orvieto» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano (Procanico): dal 40 al 60%;

Verdello: dal 15 al 25%;

Grechetto, Cannaiolo bianco (localmente chiamato Drupeggio), Malvasia toscana presi globalmente per la restante parte, purché la Malvasia toscana non superi il 20% del totale;

possono concorrere, nella percentuale massima del 15%, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, purché gli stessi siano raccomandati o autorizzati sia nella provincia di Terni che in quella di Viterbo.

Art. 3.

a) Le uve destinate alla produzione del vino «Orvieto» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei seguenti comuni: Orvieto, Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficule, Guardea, Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio e Porano.

Tale zona è così delimitata:

sulla strada che da Castel Viscardo conduce a Monte Rubiaglio, poco prima del centro abitato di quest'ultimo ed all'altezza dello stabilimento termale, il limite segue in direzione ovest la variante a valle dell'abitato fino all'incrocio della strada che porta al podere Stabbione, segue quindi la medesima sino ad incontrare il fosso Pisciatello che discende in direzione nord sino alla confluenza con il T. Paglia in prossimità della q. 164. Dal punto di confluenza in linea retta raggiunge il podere Molino e da podere Molino prende in direzione nord-est, la strada che porta alla borgata Stazione, percorrendola fino ad incrociare il fosso Ripuglie.

Risale tale fosso sino all'altezza del podere Pianociano, prende il sentiero che conduce alla località Pratale (q. 360) e, proseguendo, incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla medesima fino al centro abitato ed alla uscita del medesimo segue la strada che, in direzione nord-est, passa per podere Fontalone e prosegue su detta strada fino ad incontrare il fosso Rivascenne (q. 280) che oltrepassa e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge il fosso Rivarcale; discende lungo il medesimo ed all'altezza di q. 240 segue in direzione est il sentiero per podere Poggio Lupo, lo raggiunge e poi in direzione nord-ovest prende il sentiero che passa per podere Mosturda (q. 335), podere Alvenella (q. 275), prosegue quindi fino a q. 227 e al ponte sul fosso Rimucchie segue una linea retta in direzione est fino a q. 222 in prossimità di un corso d'acqua che discende fino all'affluenza di questi nel T. Ritorto in prossimità della q. 216. Risale il T. Ritorto e superato di poco le Taie prende la strada che in direzione est raggiunge q. 242. Da q. 242 prende il sentiero che in direzione nord passa per q. 324, S.C. Marco, procede sempre verso nord lungo tale sentiero, costeggiando le quote 348 (Olivello), 359, 382, 393 (Castelrosso) e 387, raggiunge la strada che porta a Fabro. Su questa via procede per Poggio della Fame da dove seguendo la strada in direzione nord incrocia a q. 252 la strada che da Salci conduce a Fabro.

Lungo tale strada supera il bivio per Fabro e procede verso sud-est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245 (S. Lazzaro); da qui procede sulla strada statale Umbro-Casentinese fino alla frazione di Santa Maria; superato il centro abitato di Santa Maria segue la vecchia strada statale Umbro-Casentinese incrociando in prossimità del Poderocchio il confine delle province Perugia e Terni. procede lungo tale confine in direzione nord-est sino ad incontrare al chilometro 72 la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71); lungo la medesima discende verso sud per un breve tratto fino all'incrocio con la strada che conduce al C. Cicolini I e Cicolini II, segue tale via sino a raggiungere la q. 427, da dove prosegue per la strada che verso sud porta al C.po Giorgione e raggiunge la strada che porta a Montegabbione; la segue fino a tale centro abitato e prosegue verso Monte Giove sino ad incontrare in località Ceppete il R. della Fonte dell'Olimpia, affluente di destra del T. Sorre. Segue questo corso d'acqua sino al T. Sorre e poi sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il T. Chiani e quindi lungo il T. Chiani sino all'affluenza in questi del Fosso della Volpaia (q. 202). In prossimità della confluenza sulla sponda opposta del T. Chiani segue il sentiero che scende verso sud e passa per la Casella (q. 230), S.C. Gregorio (q. 290); e quindi in direzione ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia dei Passacci e Poggio Tonolo ed infine incrocia un corso d'acqua affluente del R. di Poreale, segue tale affluente per tutto il suo corso in direzione nord ed alla confluenza con il R. di Poreale, risale quest'ultimo sino ad incrociare a q. 484 il sentiero che porta a C.se Mealla. Segue tale sentiero in direzione ovest, fino ad incontrare a q. 544 la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) e in direzione sud-ovest discende sulla medesima sino alla frazione Bagni. All'uscita del centro abitato di Bagni segue il sentiero che in direzione nord-est, passando per il podere Santa Maria arriva al T. Chiani, lo attraversa e sempre seguendo tale sentiero, che costeggia il T. Chiani, attraversa il R. Secco, il fosso della Chiericcioia, prosegue attraversando la contrada Mazzocchino e giunge a Marrano Nuovo. Segue poi la strada che conduce a San Faustino e prima di giungervi, all'altezza di Villa Laura, segue la via che conduce, in direzione sud-est, a S. Bartolomeo, da qui prosegue verso sud per il sentiero che passa per Casone, C. Mova, C. dei Prati fino al fosso della Capretta, che attraversa all'altezza di C. Bianca.

Costeggiando il fosso della Capretta, il Borro Fontanelle e la strada vicinale, raggiunge C. Bianca (q. 382) e di qui, proseguendo, si congiunge a q. 322 con la strada che porta all'Osteria della Padella e prosegue lungo questa strada fino al bivio per S. Giorgio, prende la strada statale Orvietana (n. 79-bis), in direzione est ed in prossimità del km 10 a q. 559 prende la via che attraversa Quercia Cola, Ceraso,

Madonna del Fossatello, il Pegno, Pod. Grotto Bandrilli raggiunge Corbara; da qui risale verso nord per la strada che lambendo la località Prati ed attraverso il podere Ischia, raggiunge il fosso dei Grottoni, segue questo corso d'acqua sino alla confluenza nel Tevere e risale quindi il corso del fiume. In prossimità del fosso Pianicello prende in direzione nord il sentiero che attraversa la località Piantatella, passa per la q. 245, costeggia ad ovest il Poggio e prosegue sempre verso nord fino al podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il sentiero (q. 380 e 390) e quindi piegando verso est raggiunge q. 457 dove segue la strada che porta a Titignano; costeggiando il centro abitato scende lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il limite di confine della provincia che segue nella stessa direzione fino al Tevere; risale il Tevere fino ad incontrare il Fosso Pasquarella, in prossimità della confluenza di quest'ultimo prende il sentiero che, in direzione sud-ovest, passa per le q. 304, 398, 460, 467, 494, attraversa la valle Spinosa e raggiunge l'edicola dedicata a S. Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella del Lago.

Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte dell'Argentario, superato di poco il ponte a q. 308, prende il sentiero che, in direzione sud, passa attraverso i poderi Casanova e le località S. Giorgio, Campo della Macchia, Piaro della Fornace sino a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada che conduce a Montecchio. Segue tale strada sino al centro abitato e superatolo prosegue per la via che conduce a S. Angelo. Lo supera sino ad incrociare il fosso della Bandita che discende sino ad incontrare, per seguirla, la strada che conduce a Tenaglie. Da Tenaglie segue la strada che conduce a Guardea; superato questo centro abitato e passando per il P.te della Stretta segue, sempre verso sud, la strada che costeggia M. Civitella e Poggio S. Biagio, sino ad incrociare il fosso Poreianese; discende lungo il medesimo e successivamente lungo il fosso Pescara fino alla sua confluenza nel Tevere, risale il Tevere fino alla confluenza del fosso di Montecalvello. Risale quindi questo fosso sino al suo incrocio con la strada che conduce a Graffignano (q. 91). Segue tale strada che attraversa Graffignano e Tardane sino ad incrociare quella che conduce a Civitella d'Agliano prosegue lungo quest'ultima in direzione di Civitella d'Agliano e superato il km 24 prende verso nord-ovest il sentiero che passa tra le località Morro della Chiesa e Torriti. Segue questo sentiero che attraversa Rio Chiaro (q. 214) e prosegue per le quote 252, 299 sino a raggiungere in prossimità del km 8 la strada che da San Michele in Teverina porta a Civitella d'Agliano. Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di S. Michele in Teverina e quindi prosegue e attraverso Vetriolo, Ponzano per raggiungere Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Porano. Passando al di fuori del centro abitato di Porano prosegue per tale strada verso nord fino a raggiungere la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) in prossimità delle C.se Buonviaggio. Segue la strada statale n. 71 sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui in linea retta verso ovest passa per le quote 482 (Graticello), 500 (S. Giovanni) fino a q. 530 sulla strada che attraverso Pian Rosato porta a S. Quirico, segue tale strada fino a q. 521 per poi prendere il sentiero che, in direzione ovest, porta a la Ceppa, la supera e all'incrocio del sentiero con il fosso del Piscino segue, in direzione nord-ovest, il limite di confine tra Castel Giorgio ed Orvieto, fino al fosso della Vena, risale quindi questo corso d'acqua sino ad incrociare il sentiero (q. 510) lungo il quale prosegue passando per le quote 516 e 514 fino a raggiungere C. Acquaviva. Da qui prende il sentiero verso nord, attraversa il fosso di S. Antonio e prosegue su tale sentiero fino a raggiungere la strada per podere Molare 2°, prima di giungere a questo segue il corso d'acqua che incrocia sino alla sua confluenza in prossimità della così detta Ripa che limita l'altopiano della piana di Orvieto. Il limite prosegue in direzione nord per la Ripa per poi seguire la strada che porta a Castel Viscardo che supera passando al di fuori del centro abitato; prosegue poi per la strada di monte Rubiaglio fino alla variante a valle dell'abitato.

b) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Orvieto» designabile con la menzione «Classico», devono essere prodotte nella zona di origine più antica appresso indicata.

Tale zona, come da decreto ministeriale 23 ottobre 1931 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 15 dicembre 1931, è così delimitata:

sulla destra del torrente Paglia: partendo dalla stazione di Allerona, il confine segue dapprima la linea ferroviaria Chiusi-Orte, poi il corso del torrente Paglia e di un suo piccolo affluente di destra, fino ad incontrare la strada che sale a Castel Viscardo. Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra la così detta Ripa, che limita l'altopiano vulcanico sovrastante (lato sud-ovest) alla Piana di Orvieto.

La Ripa segue il confine sino al ponte del Marchese e di qui, seguendo la strada che conduce a Bagnoregio sino al confine tra le province di Terni e Viterbo, seguendo questo confine sino all'incrocio con fosso Fucello a nord di Castiglione in Teverina; mantenendosi sempre sull'altipiano, torna verso nord scendendo a valle prima di Torre Massa e quindi il confine giunge al Tevere poco dopo la confluenza del Paglia.

Sulla sinistra del torrente Paglia: il confine, dallo sbocco del torrente Ritorto (a valle del ponte ferroviario sul Paglia dopo la stazione di Allerona) attraversando il fosso della Sala, si porta al Castello Sala, costeggia la strada Ficule-Orvieto e tocca Bagni; da qui tocca Pian della Casa e scende al torrente Chiani in contrada S. Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto S. Bartolomeo, tocca Pogliano e Osteria, incontra in contrada Capretta la strada Orvieto-Prodo, raggiunge Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa il fosso del Molinetto, il fosso Ramali e va a finire al Tevere di fronte a Salviano. Da Salviano il confine è segnato dal bosco che riveste i terreni crestacci del Lias sino a Montecchio. Da qui, per il fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia. (Dato che il fosso di Carnano non si getta nel torrente Paglia, bensì nel Tevere, da tale confluenza il confine risale il Tevere fino ad incontrare la delimitazione descritta per la zona a destra del torrente Paglia).

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Orvieto» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondo valle, umidi, e non sufficientemente soleggiati. L'altitudine dei terreni deve comunque essere compresa fra i cento ed i cinquecento metri s.l.m.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È possibile comunque l'introduzione di sestri di impianto e forme di allevamento che tendono al miglioramento della qualità.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Orvieto» non deve essere superiore a q.li 110 di uva per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione del vino «Orvieto» devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Orvieto» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3, lettera a).

È inoltre facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta degli interessati, di consentire, ai fini della rivendicazione della D.O.C. «Orvieto», la vinificazione al di fuori della zona di origine a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende singole e/o associate che già vinificano al momento dell'entrata in vigore della presente modifica al disciplinare di produzione.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a D.O.C. «Orvieto Classico» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3, lettera b), e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Orvieto Classico» a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione, purché dimostrino di aver vinificato con continuità le uve provenienti dalla zona di produzione dell'«Orvieto Classico» nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica al disciplinare di produzione.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche consentite dalle normative vigenti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa massima uva-vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 6.

Il vino «Orvieto» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino più o meno carico;

odore: delicato e gradevole;

sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo, oppure abboccato o amabile o dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione della denominazione di origine controllata «Orvieto» la menzione geografica «Classico» è riservata al vino proveniente dalle uve prodotte nella zona delimitata all'art. 3, lettera b) e vinificate nell'ambito della relativa zona di vinificazione specificata all'art. 5 del presente disciplinare.

In sede di designazione la menzione geografica «Classico» deve altresì figurare in etichetta alla stessa altezza del nome geografico «Orvieto» oppure al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non può essere intercalata tra quest'ultima dicitura ed il nome «Orvieto».

In ogni caso la menzione «Classico» deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Orvieto», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «superiore», «riserva», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Orvieto», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A4766

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1989, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella IV dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 8 maggio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 51 dello statuto relativo ai corsi dell'indirizzo storico-politico della facoltà di scienze politiche è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 51. — L'indirizzo storico-politico è articolato in dieci unità di corso annuali complessive e in due gruppi di ricerca.

Ogni anno il consiglio di corso di laurea rende obbligatorio per tutti gli studenti dell'indirizzo un numero di corsi, non superiore a quattro, da scegliersi tra quelli contenuti nell'elenco che qui segue.

Corsi dell'indirizzo storico-politico:

- 1) storia delle istituzioni politiche;
- 2) scienza della politica;
- 3) storia della Chiesa;
- 4) storia moderna;
- 5) metodologia della ricerca storica;
- 6) politica comparata;
- 7) relazioni internazionali;
- 8) filosofia politica;
- 9) storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
- 10) storia dei trattati e delle relazioni internazionali;
- 11) storia delle dottrine economiche;
- 12) storia dei movimenti e partiti politici;
- 13) storia ed istituzioni dei Paesi dell'Europa orientale;
- 14) storia americana;
- 15) storia del giornalismo;
- 16) storia economica;
- 17) storia delle istituzioni religiose;
- 18) storia delle dottrine politiche (corso avanzato);
- 19) storia dell'amministrazione pubblica;
- 20) diritto politico comparato;
- 21) diritto internazionale;
- 22) filosofia morale;
- 23) organizzazione internazionale;
- 24) storia dei movimenti sindacali;
- 25) storia delle dottrine teologiche;
- 26) dottrina dello Stato;
- 27) analisi del linguaggio politico;
- 28) storia del Cristianesimo;
- 29) storia del pensiero politico contemporaneo;
- 30) partiti politici e gruppi di pressione;
- 31) storia ed istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente;
- 32) storia ed istituzioni dei Paesi latino-americani;
- 33) storia economica contemporanea;
- 34) storia delle istituzioni dell'Asia;
- 35) storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;
- 36) storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa;
- 37) teoria generale del diritto;

- 38) storia del commercio e dell'industria;
- 39) storia comparata dei sistemi politici europei;
- 40) teorie delle scelte collettive;
- 41) storia e politica della cooperazione internazionale.

L'art. 52 dello statuto relativo ai corsi dell'indirizzo politico-sociale della facoltà di scienze politiche è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 52. — L'indirizzo politico-sociale (sociologico) è articolato in dieci unità di corso annuali complessive e in due gruppi di ricerca.

Ogni anno, il consiglio di corso di laurea si riserva di rendere obbligatorio per tutti gli studenti dell'indirizzo un numero di corsi, non superiore a cinque, da scegliersi tra quelli contenuti nell'elenco che qui segue.

Corsi dell'indirizzo politico-sociale:

- 1) sociologia (corso avanzato);
- 2) sociologia urbana e rurale;
- 3) sociologia del lavoro e dell'industria;
- 4) statistica per la ricerca sociale;
- 5) tecniche di ricerca sociale;
- 6) psicologia;
- 7) storia del pensiero sociologico;
- 8) psicologia dinamica;
- 9) psicologia sociale;
- 10) antropologia culturale;
- 11) metodologia delle scienze sociali;
- 12) sociologia politica;
- 13) sociologia giuridica;
- 14) geografia politica ed economica;
- 15) demografia;
- 16) pianificazione ed organizzazione territoriale;
- 17) diritto degli enti locali;
- 18) sociologia della conoscenza;
- 19) sociologia dell'organizzazione;
- 20) criminologia;
- 21) legislazione sociale;
- 22) sociologia della famiglia;
- 23) sociologia delle comunicazioni;
- 24) sociologia dell'educazione;
- 25) sociologia economica;
- 26) sociologia religiosa;
- 27) teoria dell'informazione;
- 28) sociologia dei gruppi;
- 29) teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
- 30) sociologia dello sviluppo;
- 31) diritto statale dei culti;
- 32) sociologia della salute;
- 33) sociologia dei fenomeni tecnologici;
- 34) psicologia dei gruppi.

L'art. 53 dello statuto relativo ai corsi dell'indirizzo politico-amministrativo della facoltà di scienze politiche è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 53. — L'indirizzo politico-amministrativo è articolato in undici unità di corso annuali complessive e in due gruppi di ricerca.

Ogni anno il consiglio di corso di laurea si riserva di rendere obbligatorio per tutti gli studenti dell'indirizzo un numero di corsi, non superiore a sette, da scegliersi tra quelli contenuti nell'elenco che qui segue.

Corsi dell'indirizzo politico-amministrativo:

- 1) scienza dell'amministrazione I;
- 2) economia e politica del lavoro;
- 3) psicologia del lavoro;
- 4) teoria delle organizzazioni complesse I;
- 5) teoria delle organizzazioni complesse II;
- 6) tecnica della programmazione organizzativa;
- 7) diritto del lavoro;
- 8) scienza dell'amministrazione II;
- 9) contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
- 10) diritto pubblico dell'economia;
- 11) sociologia del lavoro e dell'industria (mutuato da indirizzo sociologico);
- 12) analisi comparativa delle organizzazioni;
- 13) relazioni industriali;
- 14) analisi delle politiche pubbliche;
- 15) metodologia delle scienze politiche;
- 16) governo locale;
- 17) psicologia dell'organizzazione;
- 18) ordinamento giudiziario;
- 19) amministrazione comparata;
- 20) organizzazione e comportamento giudiziario;
- 21) sistema politico italiano;
- 22) diritto amministrativo;
- 23) teoria dello sviluppo politico;
- 24) sistemi politici comparati;
- 25) comportamento organizzativo;
- 26) psicologia giuridica;
- 27) sistema giudiziario italiano.

L'art. 54 dello statuto relativo ai corsi dell'indirizzo politico-economico della facoltà di scienze politiche è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 54. — L'indirizzo politico-economico è articolato in dieci unità di corso annuali complessive e in due gruppi di ricerca.

Ogni anno il consiglio di corso di laurea si riserva di rendere obbligatorio un numero di corsi, non superiore a cinque, da scegliersi tra quelli contenuti nell'elenco che qui segue.

Corsi dell'indirizzo politico-economico:

- 1) economia politica (corso avanzato);
- 2) statistica (corso avanzato);
- 3) scienza delle finanze;
- 4) economia internazionale;
- 5) economia e politica monetaria;
- 6) economia e politica industriale;
- 7) teoria e politica dello sviluppo economico;
- 8) istituzioni di matematica;
- 9) matematica per economisti;
- 10) economia e politica del lavoro;
- 11) economia urbana e delle localizzazioni;
- 12) economia e politica agraria;
- 13) sistemi economici comparati;
- 14) storia delle dottrine economiche;
- 15) politica economica e finanziaria;
- 16) econometrica;
- 17) programmazione economica;
- 18) storia economica;
- 19) programmazione economica regionale;
- 20) analisi economica;
- 21) organizzazione economica internazionale;
- 22) economia applicata;
- 23) teoria e politica monetaria internazionale;
- 24) economia degli intermediari finanziari;
- 25) politica economica;
- 26) teoria dell'impresa e delle società industriali;
- 27) politica finanziaria;
- 28) econometria applicata.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 settembre 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

92A4776

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 14 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria del 13 marzo 1990, 8 novembre 1990, 27 settembre 1991, 26 novembre 1991, 28 gennaio 1992 e 20 maggio 1992; del senato accademico del 29 giugno 1990 e 11 ottobre 1991 e del consiglio di amministrazione del 3 luglio 1990 e 15 ottobre 1991;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 giugno 1992;

Vista la legge 7 agosto 1990, in particolare l'art. 13, primo comma, relativo all'attuazione del riordinamento della facoltà di ingegneria;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 237 è modificato nel senso che è inserito nell'elenco delle lauree che conferisce la facoltà di ingegneria il seguente ulteriore corso di laurea:

ingegneria gestionale.

All'art. 239, contenente l'indicazione delle annualità obbligatorie per i relativi corsi di laurea ed eventuali indirizzi, dopo l'elenco delle annualità del corso di laurea in ingegneria elettrica, è inserito:

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

n. 2 ann. nel raggr. A021 Analisi matematica

n. 1 ann. nel raggr. A012 Geometria

n. 1 ann. nel raggr. A030 Fisica matematica

n. 1 ann. nei raggr. A022 Calcolo delle probabilità
P041 Statistica

n. 2 ann. nel raggr. B011 Fisica generale

n. 1 ann. nel raggr. C060 Chimica

n. 2 ann. nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 ann. nei raggr. P012 Economia politica
I270 Ingegneria economico-gestionale

n. 1 ann. nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni

n. 1 ann. nel raggr. I050 Fisica tecnica

n. 2 ann. nei raggr. I090 Disegno industriale
I042 Macchine e sistemi energ.
I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 1 ann. nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnol. elettr.

n. 1 ann. nei raggr. I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione

n. 1 ann. nel raggr. I240 Automatica

n. 1 ann. nel raggr. A042 Ricerca operativa

n. 1 ann. nel raggr. I110 Impianti industriali meccanici

n. 1 ann. nei raggr. I153 Impianti chimici
I190 Sistemi elettrici per l'energia

n. 1 ann. nel raggr. I270 Ingegneria economico-gestionale

n. 1 ann. nei raggr. I270 Ingegneria economico-gestionale
P041 Statistica

n. 1 ann. nei raggr. I270 Ingegneria economico-gestionale
I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 settembre 1992

Il rettore: CILIBERTO

92A4777

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Camerino

Con decreto interministeriale n. 496 in data 8 maggio 1992 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del «Poligono di T.S.N.», sito nel comune di Camerino (Macerata), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 48, mappali 35, 44, 84, 322 e 323 del nuovo catasto terreni ed alla partita 1506, foglio 48, mappali 35, 44, 84 sub 1 e 84 sub 2 del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 8.150.

92A4770

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.S.A.P.Ro. - Cooperativa agricola servizi assistenza produttori rodigini - Società cooperativa a r.l.», in Rovigo.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1992 il dott. Dante Buoso è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.S.A.P.Ro. - Cooperativa agricola servizi assistenza produttori rodigini - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rovigo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 febbraio 1992 in sostituzione del dott. Andrea Malfaccini, dimissionario.

92A4769

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore di cinquantasette dipendenti dalla Moma S.p.a. ed occupati presso lo stabilimento di Grugliasco (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 maggio 1991 al 20 maggio 1992.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 18 giugno 1991, n. 11653.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore di centotrentotto dipendenti, di cui centoventi operai ed intermedi e diciotto impiegati, della S.r.l. Termozeta elettrodomestici, con sede in Parabiago (Milano), occupati presso lo stabilimento di Parabiago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 16 ore settimanali, con una riduzione di 4 ore giornaliere per quattro giorni alla settimana, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale, di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° marzo 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore di quattro lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Basket tessuti, occupati presso lo stabilimento di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali nei confronti di tre lavoratori (4 ore al giorno per cinque giorni alla settimana) e a 30 ore settimanali nei confronti di un lavoratore (6 ore al giorno per cinque giorni alla settimana), è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 26 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore di complessivi quarantatré lavoratori operai occupati presso lo stabilimento di Vercelli della S.a.s. Maglificio Fratelli Bocchio & C. per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 2 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 27 aprile 1992 al 27 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore di sessanta dipendenti dalla S.r.l. Manifattura maglierie bustese di Busto Arsizio (Varese), occupati presso lo stabilimento di Busto Arsizio, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore di sessantacinque dipendenti della S.p.a. Edison giocattoli, occupati presso lo stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, con l'alternanza di una settimana a zero ore con una tempo pieno, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dall'8 giugno 1992 al 5 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori di cui all'allegata tabella, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stanhome, con sede legale in Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore (per i dipendenti full time) e da 30 ore (per i dipendenti part-time) settimanali al numero di ore di cui all'allegata tabella è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1993.

Il presente decreto con validità di diciotto mesi si applica ai soli periodi di riduzione oraria riportati nell'allegata tabella concordata fra le parti.

ALLEGATO

STANHOME S.P.A. - RIDUZIONE ORARIO - CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ - SCHEMA APPLICATIVO DELL'ACCORDO

	CENTRI DI DISTRIBUZIONE	DIREZIONE VENDITE	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	DIREZIONE EDP
Durata ricorso a contratto solidarietà	18 mesi dall'1-4-92 al 30-9-93	18 mesi dall'1-4-92 al 30-9-93	18 mesi dall'1-4-92 al 30-9-93	18 mesi dall'1-4-92 al 30-9-93
Persone interessate alla riduzione	dip. a tempo pieno n. 247 dip. part-time 30 H n. 5	dip. a tempo pieno n. 69 dip. part-time n. 30	dip. a tempo pieno n. 29 dip. part-time n. 3	dip. a tempo pieno n. 7 dip. part-time n. 1
Entità riduzione	H 7,5 sett.li: tempo pieno H 5,5 sett.li: tempo parz.	H 7,5 sett.li: tempo pieno H 5,5 sett.li: tempo parz.	H 7,5 sett.li: tempo pieno H 5,5 sett.li: tempo parz.	H 7,5 sett.li: tempo pieno H 5,5 sett.li: tempo parz.
Arco temporale di riduzione oraria su base annua	39 settimane su 52	39 settimane su 52	39 settimane su 52	39 settimane su 52
Arco temporale di non riduzione su base annua	13 settimane su 52	13 settimane su 52	13 settimane su 52	13 settimane su 52
Calendario settimane di non riduzione	19/05 - 25/05 (92) - 1 set 09/06 - 15/06 (92) - 1 set 29/09 - 12/10 (92) - 2 set 03/11 - 09/11 (92) - 1 set 24/11 - 28/12 (92) - 5 set 1 sett. a febbraio 93 2 sett. a marzo 93 1 sett. a maggio 93 1 sett. a giugno 93	08/06 - 12/06 (92) - 1 set 15/06 - 20/06 (92) - 1 set 29/06 - 04/07 (92) - 1 set 13/07 - 18/07 (92) - 1 set 07/09 - 12/09 (92) - 1 set 21/09 - 25/09 (92) - 1 set 12/10 - 16/10 (92) - 1 set 2 sett. a gennaio 93 2 sett. a febbraio 93 2 sett. a marzo 93 2 sett. a giugno 93	11/05 - 15/05 (92) - 1 set 08/06 - 12/06 (92) - 1 set 06/07 - 17/07 (92) - 2 set 07/09 - 11/09 (92) - 1 set 05/10 - 16/10 (92) - 2 set 02/11 - 06/11 (92) - 1 set 07/12 - 11/12 (92) - 1 set 04/01 - 29/01 (93) - 4 set (*) 05/04 - 09/04 (93) - 1 set 05/07 - 09/07 (93) - 1 set	19/05 - 25/05 (92) - 1 set 09/06 - 15/06 (92) - 1 set 29/09 - 12/10 (92) - 2 set 03/11 - 09/11 (92) - 1 set 24/11 - 28/12 (92) - 5 set 1 sett. a febbraio 93 2 sett. a marzo 93 1 sett. a maggio 93 1 sett. a giugno 93
Reparti interessati dalla riduzione di orario	Uffici e magazzini dei 4 centri di distr. Manutenzione sede	Segretarie di area Segretarie di filiale Segretarie divisione bellezza	Segreteria controller Contabilità generale Uff. budget Uff. acquisti Amm.ne personale Uff. premi Servizi generali	Operatori presso i centri di distribuzione Segreteria EDP
Reparti non interessati alla riduzione di orario	Dirigenti/Quadri/1° liv. Guardiania	Dirigenti/Quadri/1° liv. Uff. marketing Uff. istruzione Uff. dir. comm. centrale Direttrici di filiale Segretarie di zona	Dirigenti/Quadri/1° liv. Ufficio fiscale Segreterie direzione generale	Dirigenti/Quadri/1° liv. Settore analisi e programmazione

(*) I reparti acquisti e premi (n. 7 dipendenti in solidarietà) utilizzerà la settimana 14, 18 dicembre 1992 in sostituzione della settimana 4/8 gennaio 1993.

(**) Il calendario delle settimane a tempo normale dell'Ufficio amministrazione del personale (n. 5 dipendenti in solidarietà) potrà subire variazioni in relazione agli specifici adempimenti dell'accordo nel pieno rispetto dei criteri concordati. Tali eventuali variazioni saranno comunicate agli organismi sindacali e amministrativi competenti.

N.B. — I dati riportati nella presente tabella sono totalmente rispondenti ai criteri concordati nell'accordo originale.

RETTIFICHE

AVVERTENZA — _ avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia. invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Genova 5 aprile 1991 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università» (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 1991)

All'art. 36 dello statuto dell'Università di Genova, così come modificato dal decreto rettorale citato in epigrafe, riportato alla pag. 40, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Art. 36. — La propedeutica degli esami di profitto è stabilita come segue: ...», si legga: «Art. 36. — La propedeuticità degli esami di profitto è stabilita come segue: ...».

92A4771

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 2 4 8 0 9 2 *

L. 1.200